

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 525378)

LEGGE REGIONALE 08 marzo 2024, n. 4

Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di stanze panoramiche.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunta la seguente:

"e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto ambientale, collocate stabilmente sul suolo, facilmente rimovibili, caratterizzate da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento, per favorire l'osservazione dell'ambiente, anche al fine dello sviluppo del turismo didattico e naturalistico; le stanze panoramiche sono ubicate ad una distanza non superiore a 100 metri in linea d'aria da una stazione di un impianto a fune o da una struttura ricettiva aperta al pubblico di cui all'articolo 2, ivi compresi anche i rifugi alpini, o da un agriturismo di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", purché la struttura ricettiva e l'agriturismo siano raggiungibili tramite la viabilità esistente."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le strutture di cui alla lettera e bis) possono essere realizzate in un unico piano ed è vietato l'abbattimento di alberi e piante per la loro realizzazione."

"3 ter. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare in merito alle strutture classificate di cui alla lettera e bis)."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", le strutture ricettive di cui alla lettera e bis) del comma 2 possono essere realizzate anche al di sopra dei 1.600 metri nel numero massimo complessivo di due strutture nell'ambito del territorio comunale, con una capacità ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura."

5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali volte a garantire il basso impatto ambientale, ivi compresa la riduzione dell'inquinamento luminoso, delle strutture ricettive del comma 2 anche con riguardo ai correlati aspetti relativi all'accesso e al trasporto di persone e cose, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive del comma 2."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 marzo 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 marzo 2024, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 ottobre 2022, n. 11/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 ottobre 2022, dove ha acquisito il n. 164 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 novembre 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 febbraio 2024, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 1 individua, tra le principali finalità regionali, lo sviluppo della qualità e dell'innovazione del prodotto turistico, nonché la promozione dello sviluppo economico sostenibile nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche e la garanzia della fruizione del patrimonio territoriale e ambientale.

L'articolo 91, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", inserì nel corpo della legge regionale n. 11 del 2013 l'articolo 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali - con l'intento di arricchire l'offerta ricettiva del Veneto di nuove tipologie di ospitalità: le strutture ricettive in ambienti naturali. Queste si aggiungono alle tradizionali strutture ricettive alberghiere (artt. 24 e 25), alle strutture ricettive all'aperto (art. 26) e alle strutture ricettive complementari (art. 27).

Secondo il comma 1 dell'articolo 27 ter sono strutture ricettive in ambienti naturali le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili né alla ricettività alberghiera, né a quella all'aperto e a quella complementare, né agli alloggi agrituristici e agli agricampeggi.

La definizione offerta dalla norma consente di considerare l'attività ricettiva in ambienti naturali come una fattispecie aperta, purché sia rispondente ai requisiti posti dall'articolo, il quale tuttavia rinvia a delibere di Giunta regionale, assunte previo parere della competente commissione consiliare (comma 4 dell'articolo 27 ter):

- a) le direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali;
- b) i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla legge;
- c) il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;
- d) le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31.

Il comma 2 dell'articolo 27 ter della L.R. n.11/2013 individua come possibili tipologie di strutture ricettive in ambienti naturali gli alloggi galleggianti, le case sugli alberi, le palafitte, le botti e le grotte.

Infine, i commi 5, 6 e 7 del citato articolo 27 ter prevedono che:

- a tali strutture non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6;
- la progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocate.

La proposta di legge che si presenta oggi all'Aula, composta di un unico articolo di novellazione dell'articolo 27 ter (art. 1 Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto") - oltre alla norma di invarianza finanziaria (art 2 - Clausola di neutralità finanziaria) ed a quella relativa all'entrata in vigore (art. 3 – Entrata in vigore) – introduce, come nuova tipologia di struttura realizzabile in ambiente naturale, quella delle "stanze panoramiche: stanze

di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento”. (Art. 1, comma 1, che aggiunge la lettera “e bis” al comma 2 dell’art. 27 ter, l.r. 11/2013).

Le stanze panoramiche consentono al turista ospite di osservare in modo particolarmente ampio sia il paesaggio circostante, sia il movimento degli astri nel cielo, grazie alle superfici vetrate proporzionalmente più grandi rispetto alle finestre dei normali locali di pernottamento delle altre strutture ricettive.

Si tratta di una struttura ricettiva in ambiente naturale, che, come le altre, ha l’obiettivo di far vivere emozioni intense e durature al viaggiatore attraverso esperienze per lo più personalizzate nell’ambito di quello che si è oggi affermato come turismo emozionale.

Detti manufatti devono essere realizzati, secondo la novellazione, in forma ecosostenibile o comunque di basso impatto e collocati stabilmente sul suolo, con particolare attenzione all’ambiente ed al paesaggio circostante.

L’art. 1 del progetto di legge apporta inoltre, con il comma 2, ulteriori modifiche all’ articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, consistenti nell’inserimento, dopo il comma 5, dei commi 5 bis e 5 ter.

Il comma 5 bis ammette la diffusione territoriale delle “stanze panoramiche”, come individuate dalla nuova lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 27 ter, prevedendo la loro realizzabilità - al pari delle malghe, dei rifugi alpini e dei bivacchi - anche oltre l’altitudine di 1600 metri – limite posto dalla normativa urbanistica regionale, fatto salvo comunque il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e sempre che siano osservate le seguenti condizioni:

- numero massimo complessivo di due strutture nell’ambito del territorio comunale interessato;
- capacità ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura.

Il comma 5 ter pone disposizioni relative al procedimento urbanistico necessario alla realizzazione di ogni struttura ricettiva in ambiente naturale, nel territorio regionale, ferma restando la possibilità, per i Comuni stessi, di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali per dette strutture.

Secondo il comma 5 ter pertanto i comuni, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’ articolo 18, della L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 50, della L.R. n. 61/1985, “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive in ambiente naturale.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta dell’8 novembre 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega di Cestari), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Sandonà; Scatto; Villanova e Cavinato), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Contrari i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani e Zottis), Liga Veneta per Salvini Premier (Favero).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

siamo arrivati oggi alla fine di una telenovela. Sette sedute della Commissione referente, di cui sono Vicepresidente, una convocazione della Commissione Seconda, una convocazione della Commissione Prima, una convocazione del CAL, una convocazione del Consiglio per poi rinviare il punto dell’ordine del giorno, un Consiglio andato a vuoto, perché non si è riusciti a trovare la quadra dentro la maggioranza in tempo, e oggi questo Consiglio. Siamo arrivati alla fine di una telenovela.

Stiamo parlando di un provvedimento di legge, che ha impegnato il Consiglio regionale per le ore e per i tempi che ho appena descritto, per arrivare a inserire in deroga, sopra i 1.600 metri quadri, in montagna, delle casette panoramiche. Potranno beneficiare di questo intervento molto importante 86 Comuni in Veneto.

Mi risulta che sopra i 1.600 metri in questa Regione ci siano 56 Comuni a Belluno, 18 Comuni a Vicenza, 9 Comuni a Verona e 3 Comuni a Treviso, un potenziale massimo di 172 stanze panoramiche ad alta quota sopra i 1.600 metri, in deroga al Codice del paesaggio, che potranno soddisfare al massimo 344 persone per volta in tutto il Veneto, 344 persone molto facoltose, nel senso che di media una delle stanze panoramiche più o meno viene venduta a 300, 600 o 700 euro a notte. Abbiamo impegnato un Consiglio regionale del Veneto e tutti noi per arrivare a questo grande risultato per la montagna veneta, un risultato che mi risulta essere ancora più – permettetemi di dirlo – ridicolo se consideriamo (mi dispiace molto aver dovuto sentire dalla consigliera Cestaro le parole di relazione su un provvedimento che sono sicura per alcuni aspetti all’inizio non piacesse nemmeno a lei) che in bilancio ci sono 150.000 euro a sostegno degli interventi regionali per la montagna nelle aree svantaggiate.

In altri termini, siamo in un Consiglio regionale che in questo momento sta cercando di approvare una norma che va a beneficio dei destinatari di cui ho appena riferito e parlato, poi sulla parola “beneficio” ci entrerà dopo, quando, in realtà, per un provvedimento specifico a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, il nostro bilancio regionale destina 150.000 euro. Di questo stiamo parlando.

Mi trovo in seria difficoltà a fare la correlazione di un provvedimento di questo tipo. Speravo che oggi fosse seduto qui anche il presidente Zaia. So anche dell’imbarazzo di alcuni esponenti della Giunta, ne abbiamo discusso durante le Commissioni.

Mi trovo in imbarazzo perché la domanda che mi sono posta nel fare questa correlazione è di chi è il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è un organo che delibera e legifera a favore dell’interesse della maggior parte dei cittadini veneti e dei territori

che sta governando o legifera su richiesta di alcuni che chiedono un provvedimento che, guarda caso, riguarda anche direttamente pochi e poche categorie economiche di questa Regione?

Lo dico perché abbiamo fatto le audizioni all'interno della Commissione competente e nessuna delle categorie economiche ha voluto prendere parte alle audizioni. Non abbiamo avuto tante persone che si occupano di turismo all'aperto, come capita nei campeggi, tante persone che si occupano di turismo open-air o lento, che in questa Regione fanno un lavoro bellissimo e di eccellenza. Non abbiamo avuto nessuno che sia venuto all'interno della Commissione Sesta a dirci: questo provvedimento per noi è importante perché cambierà le sorti della nostra economia, siamo un'azienda che si occupa di questo e le stanze panoramiche sono per noi un asset su cui investire dal punto di vista della crescita della nostra azienda. Infatti, se almeno fosse stato questo, io avrei cercato di comprendere e avrei anche fatto magari un percorso di ascolto, come i Consiglieri fanno quando cercano di fare il loro lavoro, per capire se una deroga a un bene, che è quello paesaggistico della montagna sopra i 1.600 metri, su cui poi interverrò, può andare a beneficio di una serie di imprenditori locali – e dico una serie – che stanno facendo di questo un asset. Allora, sarei andata a bilanciare e a controbilanciare quella che magari è per me una tutela del paesaggio e del benessere paesaggistico di una montagna e quello che è un interesse economico di tanti.

Mi sono trovata, invece, a dover fare un ragionamento diverso: per pochi o addirittura per uno vado a intervenire in deroga ad un codice di un bene paesaggistico per dare l'opportunità di inserire delle stanze panoramiche per un totale massimo di beneficiari che sono non la montagna, non gli abitanti della montagna, non i cittadini che fanno fatica ad arrivare a un servizio sanitario in montagna, ma 344 persone, se fossero installate tutte le stanze panoramica all'interno dei Comuni che vi ho prima elencato, che sono persone che si possono permettere di fruire sicuramente di uno spettacolo bellissimo, ma per circa 1.000 euro a notte? È quello che un Consiglio regionale deve fare? È quello per cui noi qui siamo stati eletti? Ecco, questa è la domanda che io mi sono posta.

Andiamo più nello specifico rispetto al provvedimento, un provvedimento che è stato corretto, come ha detto giustamente la collega nella relazione. È stato corretto perché è stato compiuto un lavoro forte dal punto di vista delle opposizioni, ma un lavoro forte anche dal punto di vista di chi quel territorio lo abita e lo vive. Non sarò certo io a dire che il lavoro che abbiamo fatto noi ha portato a quelle correzioni. È un lavoro che è stato svolto in particolare da chi vive quei territori, da chi li abita e da chi pensa che derogare nel modo in cui la Giunta regionale era entrata in questo Consiglio fosse sbagliato. Vivaddio, speriamo.

Si dava una delega in bianco alla Giunta regionale. Il provvedimento era così prima degli emendamenti correttivi, che oggi andremo a vedere. Si dava carta bianca alla Giunta regionale per dire: intanto noi approviamo una legge dove non si capisce assolutamente che tipo di vincoli io metto a una deroga del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Quindi, si entrava in questo Consiglio dicendo: va bene, deroghiamo, punto. Zero regole. Ebbene, quel provvedimento era assolutamente inaccettabile. Per fortuna, ve ne siete accorti anche voi, che avete dovuto, appunto, spostare la seduta di questo Consiglio per ben due volte, dopo sette Commissioni convocate per la discussione di un provvedimento, i cui emendamenti correttivi sono arrivati solo ieri al punto emendamenti, tra l'altro da parte di una componente della Commissione, la Presidente della Commissione, e non di responsabilità, invece, della Giunta regionale. Allora, per quanto mi senta comunque di ringraziare la presidente Scatto, figuriamoci, per il lavoro che ha fatto, mi sarei aspettata una presa di responsabilità da parte della Giunta regionale, perché questo è un provvedimento che arriva da lì, che ci ha fatto prendere del tempo per svolgere un lavoro di analisi di pensiero, e poi gli emendamenti arrivano solo il giorno precedente a questo Consiglio.

Ma c'è anche una questione simbolica (dopo entrerà anche nella parte più tecnica). Ho già parlato del beneficio di pochi, non solo di chi potrà eventualmente fare questa attività imprenditoriale, ma di pochi beneficiari e di che tipo di beneficiari, il per chi e il per cosa stiamo facendo questo provvedimento. Di sicuro non per la tutela della montagna. Ma è anche, dicevo, un tema simbolico. Oggi andiamo a derogare, come unica Regione italiana, la possibilità di inserire questo tipo di strutture sopra i 1.600 metri. Chi di voi ama la montagna e la frequenta, sa che cosa vuol dire quel territorio e sa che cosa vuol dire essere sopra i 1.600 metri. Non sarà un caso che nessun'altra Regione ha fatto una legge come questa. Siamo i primi. Allora forse volete dire che siamo pionieri? No, secondo me no, stiamo facendo un'altra cosa.

Tra l'altro, stiamo derogando a una norma importantissima, che è il Codice nazionale a tutela del paesaggio, come unica Regione che non ha un Piano paesaggistico. Anche questo, io credo, dovrebbe essere messo agli atti di questo Consiglio. Noi siamo una Regione che non ha voluto negoziare con il nostro Ministero un Piano paesaggistico degno di questo nome. Tanto che vi ricordate bene che la battaglia che abbiamo fatto nella Provincia di riferimento per il Castello del Catajo, che abbiamo vinto, è stata fatta non perché questa Regione ha un Piano paesaggistico che tutela il paesaggio di questo territorio, altrimenti non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo, ma perché oggi stiamo derogando come unica Regione italiana e come Regione che non ha un Piano paesaggistico degno di questo nome. Sostanzialmente, abbiamo la conferma che a questa Giunta e a questa maggioranza del paesaggio – badate, non solo montano – e della tutela paesaggistica di questa Regione non importa praticamente nulla.

Andiamo a derogare sopra i 1.600 metri. Perché il legislatore nazionale ha messo questa norma? Perché il Codice dei beni culturali e del paesaggio impone che sopra i 1.600 metri non si possa installare questo tipo di attrazioni e strutture per un certo tipo di turismo? Perché sopra i 1.600 metri c'è un certo tipo di paesaggio. D'altronde, questa è la questione che abbiamo ascoltato anche, ad esempio, dal Presidente del CAI all'interno della Commissione, ma non solo, anche da altre realtà che siamo riuscite ad audire, e non dalle categorie economiche, che ci hanno raccontato come, quando era già stata installata una di queste casette da parte di un imprenditore veneto, che poi era stata tolta dal terreno in quanto era stata posta sul terreno di proprietà delle Regole, e immagino che chi di voi viene da quel territorio sappia bene chi siano e cosa siano le Regole e quale ruolo abbiano all'interno di quel territorio, tra l'altro, ricordo, Regolieri che si occupano tante volte di quello che viene chiamato "bene comune", il territorio sotto i loro piedi, che tante volte tengono e mantengono, proprio in quel terreno un imprenditore aveva posto una di queste casette, non aveva i permessi per farlo, quindi è stata tolta.

Che cosa era accaduto? Era accaduto che per arrivare a quel tipo di attrazione turistica si dovesse andare o con le motoslitte, o accompagnati all'interno del territorio montano, quindi quello che oggi stiamo andando a fare con questo provvedimento – quello che volevate andare a fare prima di correggere il dispositivo – è sostanzialmente pensare che sopra i 1.600 metri il territorio della montagna fosse semplicemente un territorio cartolina, tra l'altro senza alcun vincolo o certezza del fatto che non si dovessero costruire, ad esempio, delle strade o dei percorsi di accesso per arrivare a queste casette panoramiche.

Penso, quindi, che le domande poste dal CAI in Commissione siano ancora attuali: come dovrebbero essere, ad esempio, vincolate al terreno queste strutture? Come si potrebbero raggiungere? Quali le prescrizioni di sicurezza? Se venissero dotate di acqua corrente o di energia elettrica, come verrebbero fornite? Come dovrebbero essere realizzati gli scarichi dei servizi igienici? Quale sarebbe l'effetto dell'inquinamento luminoso che genererebbero? Quali gli impatti sulla fauna? Per chi stiamo facendo questi interventi? Quali sono i materiali ecosostenibili di cui oggi stiamo parlando e che verranno installati all'interno di queste casette? Le domande sono ancora attuali.

Il provvedimento che oggi stiamo andando a discutere e votare non ha alcuna certezza, neanche nelle sue correzioni, di garantire il fatto che sopra i 1.600 metri e all'interno di 86 Comuni del Veneto – ripeto, 56 Comuni a Belluno, 18 a Vicenza, 9 a Verona e 3 a Treviso – noi non ci vedremo collocare, al massimo, da provvedimento, 172 stanze panoramiche, per offrire a 344 persone, alla volta, a notte questo tipo di servizio.

La domanda (ne riparlerò in discussione generale) che rimane all'ordine del giorno di oggi è la seguente: un Consiglio regionale, fatto da cinquanta Consiglieri, con tutte le ore spese e lavorate per un provvedimento di questo tipo, sta facendo il bene dei territori della montagna, di chi la abita, di chi la vive e di chi la vuole fruire? La risposta è semplicemente no.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 27 ter della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 ter - Strutture ricettive in ambienti naturali.

1. Sono strutture ricettive in ambienti naturali, avendone i requisiti di cui al presente articolo, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

2. Possono essere, in particolare, avendone i requisiti di cui al presente articolo, strutture ricettive in ambienti naturali:

- a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali;
- b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto;
- c) le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;
- d) le botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
- e) le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali.

e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto ambientale, collocate stabilmente sul suolo, facilmente rimovibili, caratterizzate da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento, per favorire l'osservazione dell'ambiente, anche al fine dello sviluppo del turismo didattico e naturalistico; le stanze panoramiche sono ubicate ad una distanza non superiore a 100 metri in linea d'aria da una stazione di un impianto a fune o da una struttura ricettiva aperta al pubblico di cui all'articolo 2, ivi compresi anche i rifugi alpini, o da un agriturismo di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, purché la struttura ricettiva e l'agriturismo siano raggiungibili tramite la viabilità esistente.

3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive della presente legge regionale, ovvero alle disposizioni della legge regionale 8 agosto 2012, n. 28, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

3 bis. Le strutture di cui alla lettera e bis) possono essere realizzate in un unico piano ed è vietato l'abbattimento di alberi e piante per la loro realizzazione.

3 ter. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare in merito alle strutture classificate di cui alla lettera e bis).

4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

- a) detta direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali;
- b) definisce i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;
- c) individua il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;
- d) stabilisce le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31.

5. Alle strutture ricettive di cui al presente articolo non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6.

5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", le strutture ricettive di cui alla lettera e bis) del comma 2 possono essere realizzate anche al di sopra dei 1.600 metri nel numero massimo complessivo di due strutture nell'ambito del territorio comunale, con una capacità ricettiva massima di due posti letto per ciascuna struttura.

5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali volte a garantire il basso impatto ambientale, ivi compresa la riduzione dell'inquinamento luminoso, delle strutture ricettive del comma 2 anche con riguardo ai correlati aspetti relativi all'accesso e al trasporto di persone e cose, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive del comma 2.

6. La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocate.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli alberi monumentali in conformità con la tutela prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni."

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo